



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

delibera  
1534

ADUNANZA N. 93 LEGISLATURA N. IX

DE/CN/ICT Oggetto: LR n. 14 del 23 giugno 2009 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" - Articolo 7, comma 1, lettera b): Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti  
0 NC  
Prot. Segr. 1710

Lunedì 21 novembre 2011, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- PAOLO PETRINI Vicepresidente
- ANTONIO CANZIAN Assessore
- SANDRO DONATI Assessore
- SARA GIANNINI Assessore
- MARCO LUCHETTI Assessore
- PIETRO MARCOLINI Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI Assessore
- LUIGI VIVENTI Assessore

Sono assenti:

- GIAN MARIO SPACCA Presidente
- SERENELLA GUARNA MORODER Assessore
- LUCA MARCONI Assessore

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale il Vice Presidente Paolo Petrini. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Canzian Antonio.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: L.R. n. 14 del 23 giugno 2009 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" - Articolo 7, comma 1, lettera b): Criteri e modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti.**

**LA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Cultura, Turismo e Commercio dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

**VISTO** l'art. 28 dello Statuto della Regione;

**CON** la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

- di approvare i criteri e le modalità **per la concessione dei contributi relativi alla realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle Associazioni dei consumatori e utenti**, iscritte al registro regionale, (allegato 1), di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 14/09, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di incaricare il Dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche giovanili e Sport, quale struttura regionale competente, a predisporre la relativa modulistica ed ogni altro atto necessario per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione.

Il Segretario della Giunta regionale

*Elisa Moroni*

Il Presidente della Giunta regionale

~~Gian Mario Spadea~~

(Paolo Petriani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Normativa di Riferimento**

- L.R. n. 14 del 23 giugno 2009 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti", art. 7 - Contributi alle associazioni di consumatori – comma 1 lettera b);
- DGR. n. 2023 del 30/11/2009 – "L.R. n. 14 del 23 giugno 2009 "Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti" - Articolo 7, comma 1, lettera b): Criteri e modalità per la concessione dei contributi relativi alla realizzazione di specifici e rilevanti progetti".

**Motivazione ed esito istruttoria**

L'art. 7 comma 1 lett. b) della L.R. 14/09 prevede la concessione di contributi, alle Associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale, per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti rientranti nelle finalità stabilite dalla stessa legge

Il comma 2 del suddetto articolo stabilisce che la Giunta regionale determini i criteri e le modalità:

- per la concessione dei contributi dando priorità ad interventi di carattere unitario e coordinato;
- per la revoca dei contributi individuando i casi che comportano l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti per l'anno successivo o la sospensione dell'iscrizione al registro di cui all'art. 4 della stessa legge;
- per la rendicontazione annuale delle attività svolte dalle associazioni, al fine del monitoraggio e della conoscenza dei risultati conseguiti.

Con DGR. n. 2023 del 30/11/2009, ai sensi della citata legge, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle associazioni medesime.

Nell'applicazione dei suddetti criteri, si è riscontrata la necessità di modificare ed integrare gli stessi ed, a tale scopo, questa P.F. ha predisposto la bozza di deliberazione concernente i nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi relativi alla realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle associazioni dei consumatori e utenti, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. 14/09.

Tali criteri, in data 14/11/2011 sono stati sottoposti all'esame del Comitato Regionale dei Consumatori e degli Utenti (C.R.C.U.), di cui all'art. 2 della L.R. 14/09, il quale, dopo aver proposto alcune integrazioni, accolte dalla struttura regionale competente, ha espresso parere favorevole in merito, come risulta dal verbale della stessa riunione conservato agli atti di questa P.F.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta regionale:

- l'adozione della presente proposta di deliberazione contenente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti, di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) della L.R. n. 14/09, (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di incaricare il Dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport, quale struttura regionale competente, a predisporre la relativa modulistica ed ogni altro atto necessario per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente deliberazione.

Il Responsabile del Procedimento  
(Pietro Malarico)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO INTERNAZIONALIZZAZIONE, CULTURA, TURISMO, COMMERCIO E ATTIVITÀ PROMOZIONALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale. Dichiara che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

Il Dirigente del Servizio  
(*Raymondo Orsetti*)

La presente deliberazione si compone di n. 13 pagine, di cui n. 9 pagine di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta  
(*Elisa Moroni*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

**LEGGE REGIONALE 23 giugno 2009, n. 14**  
**Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti**  
**Articolo 7, comma 1 lettera b)**

**CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI E RILEVANTI PROGETTI**

**Art. 1**

**Richiesta contributi**

1. Le Associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale di cui all'art. 4 della L.R. 14/2009, possono fare istanza per ottenere un contributo per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti. La domanda di contributo deve essere presentata dal legale rappresentante dell'associazione regionale, iscritta al suddetto registro. Le domande presentate dal responsabile dell'associazione nazionale, dai responsabili provinciali o da altri soggetti operanti all'interno dell'associazione medesima, diversi dal legale rappresentante, sono irricevibili. L'irricevibilità della domanda di contributo è comunicata, per iscritto, dalla struttura regionale competente.
2. La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente sull'apposita modulistica regionale. La stessa deve essere presentata a mano o spedita tramite lettera raccomandata, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Regione Marche – P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport – via Tiziano n. 44 – Ancona. Per le domande trasmesse dalle associazioni per posta raccomandata fa fede la data dell'ufficio postale mentre per quelle presentate a mano viene preso in considerazione il protocollo o il timbro di arrivo della P.F. ricevente. Le domande spedite o presentate oltre il 31 dicembre di ogni anno, termine perentorio, sono inaccoglibili. Della inaccoglibilità della domanda di contributo viene data comunicazione scritta all'associazione richiedente.
3. La domanda di contributo incompleta può essere integrata da parte dell'associazione istante entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione della struttura regionale competente. Qualora l'associazione non provveda ad integrare l'istanza oppure l'integrazione sia trasmessa oltre il termine stabilito, la domanda non sarà ammessa a contributo. Della non ammissione della domanda di contributo viene data comunicazione scritta all'associazione richiedente.
4. La modulistica regionale è predisposta dalla struttura regionale competente ed è approvata con decreto dirigenziale.
5. Per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della L.R. 14/09, sono destinate risorse pari al 70% di quelle disponibili sul relativo capitolo del bilancio regionale.
6. Due o più associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, possono presentare domanda, sia in modo congiunto che disgiunto, per la realizzazione di un unico progetto.

**Art. 2**

**Progetti**

1. I progetti si distinguono per l'attualità delle problematiche trattate, per l'originalità delle iniziative, per la capacità di produrre risultati concretamente e direttamente utilizzabili.
2. I progetti devono prevedere la realizzazione di interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e degli utenti;
  - tutela e promozione della sicurezza, igienicità e qualità dei prodotti;
  - tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti;
  - promozione, informazione, formazione, educazione ed assistenza del consumatore – utente;
  - promozione e sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti;
  - promozione e rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti;
  - promozione dell'educazione al consumo consapevole, al risparmio energetico, dell'educazione e sicurezza stradale, prioritariamente nelle scuole, con il coinvolgimento in primo luogo delle giovani generazioni;
  - promozione dell'educazione al ricorso al credito al consumo, prestiti personali, mutui, uso responsabile del denaro;
  - promozione di indagini, studi, ricerche in materia di consumerismo e monitoraggio dei prezzi e tariffe.
3. I progetti non possono far parte o essere all'interno di altre manifestazioni e/o iniziative di qualsiasi natura o oggetto.

**Art. 3**

**Modalità per la concessione dei contributi**

1. Per la concessione di contributi per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti la struttura regionale competente effettua una valutazione dei progetti stessi e redige una graduatoria di merito, sulla base dei seguenti elementi:

**1) Coinvolgimento di Soggetti Terzi e Tutela Giuridica**

- a) Progetti presentati da più associazioni dei consumatori, iscritte al registro regionale, anche in forma non associata e con autonoma gestione in merito agli interventi previsti, a condizione che le modalità, gli obiettivi, le finalità del progetto siano le stesse.  
**Punti 10 per ogni associazione partecipante.**
- b) Progetti che potenziano il servizio diretto ai cittadini, in particolare la tutela giuridica del consumatore e dell'utente.  
**Punti 5**
- c) Progetti presentati da una o più associazioni dei consumatori che prevedano il coinvolgimento di Università  
**Punti 1 per ogni soggetto partecipante**
- d) Progetti presentati da una o più associazioni dei consumatori che prevedano il coinvolgimento di Enti pubblici, quali: Comune, Provincia, Comunità Montane, Unione dei Comuni, Camere di Commercio, Arpam ed Enti privati, quali: associazioni di volontariato, commercio equo solidale, associazioni di anziani, associazioni e cooperative sociali e di categoria.  
**Punti 2 per ogni soggetto partecipante (max 20 punti)**
- e) Progetti presentati da una o più associazioni dei consumatori che prevedano il coinvolgimento di Istituti scolastici di ogni ordine e grado ed istituti di formazione ed orientamento di valenza regionale o nazionale e simili.  
**Punti 5 per ogni soggetto partecipante (max 30 punti)**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**2) Territorialità del Progetto**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a. Progetto che ha valenza su tutto il territorio regionale (5 province coinvolte) | <b>Punti 10</b> |
| b. Progetto che ha valenza sul territorio di 4 province                            | <b>Punti 8</b>  |
| c. Progetto che ha valenza sul territorio di 3 province                            | <b>Punti 6</b>  |
| d. Progetto che ha valenza sul territorio di 2 province                            | <b>Punti 4</b>  |
| e. Progetto che ha valenza sul territorio di 1 provincia                           | <b>Punti 2</b>  |

**3) Coinvolgimento di Personale per la realizzazione del Progetto**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| a. Progetti che coinvolgono oltre 7 addetti.  | <b>Punti 10</b> |
| b. Progetti che coinvolgono da 4 a 7 addetti. | <b>Punti 8</b>  |
| c. Progetti che coinvolgono da 1 a 3 addetti. | <b>Punti 4</b>  |

**4) Ulteriori elementi per la valutazione dei Progetti**

a) corsi di formazione ed informazione nelle scuole che prevedano la promozione dell'educazione al consumo consapevole	<b>PUNTI 5</b>
b) campagne informative attraverso qualsiasi tipo di mezzi di informazione come Internet, Tv, radio, giornali e simili; comunicazione e divulgazione delle informazioni, delle attività e dei materiali realizzati a favore dei consumatori e degli utenti attraverso: schede-griglie, questionari, ricerche, pubblicazioni (volumi, opuscoli, dispense, supporti informatici) siti internet e news letter, depliant, manifesti, comunicati stampa, servizi radiotelevisivi, etc.;	<b>PUNTI 3</b>
c) progetti di informazione e tutela mediante l'utilizzo di Call Center, numero verde, giornale informatico, news letter, sito internet;	<b>PUNTI 1</b>
d) progetti di formazione, informazione nelle scuole sui rischi e opportunità di internet, bullismo, furto d'identità, ecc.;	<b>PUNTI 5</b>
e) progetti che riguardano principalmente corsi di formazione, convegni, seminari a favore dei consumatori nella materia del consumerismo;	<b>PUNTI 1</b>
f) progetti diretti alla informazione e sensibilizzazione dei consumatori in materia ambientale o alimentare o sicurezza in genere;	<b>PUNTI 1</b>
g) progetti diretti alla informazione e formazione nelle scuole sulla sicurezza stradale e sui rischi dell'alcolismo e droghe in genere;	<b>PUNTI 5</b>
h) progetti che affermano nel territorio i diritti della UE quali il diritto alla sicurezza, alla informazione, alla scelta, al risarcimento, all'educazione;	<b>PUNTI 1</b>
i) progetti inerenti studi ed indagini conoscitive sui prezzi e sulle tariffe di beni e servizi di largo e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilità, analisi e divulgazione di dati;	<b>PUNTI 1</b>
j) progetti relativi alla diffusione delle informazioni relative ai prodotti: etichettatura, sicurezza, eventuali rischi, qualità;	<b>PUNTI 3</b>
k) campagne informative, pubblicazioni, studi e ricerche in materia di prodotti assicurativi, bancari, finanziari;	<b>PUNTI 3</b>
l) progetti tesi alla formazione, informazione ed assistenza in particolare nell'ambito dei settori dei servizi pubblici, delle telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, dei viaggi, delle assicurazioni, e del credito, anche riguardo al fenomeno delle truffe e alle pratiche commerciali scorrette e sleali e pubblicità ingannevole;	<b>PUNTI 2</b>
m) progetti tesi alla crescita del consumatore – utente, orientamento dei comportamenti al fine di sviluppare la conoscenza e la diffusione di buone pratiche	



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(anche per la sostenibilità ambientale e sociale dei consumi), la consapevolezza dei diritti dei consumatori e utenti, con riferimento anche ad iniziative collegate alla conoscenza di norme relative al Codice del consumo; promuovere una figura di consumatore cosciente ed organizzato in grado di difendersi ed affrontare situazioni svantaggiose nel rispetto del quadro normativo vigente;	<b>PUNTI 4</b>
n) progetti tesi ad elevare la minor forza contrattuale nei confronti degli altri soggetti protagonisti all'interno del processo economico legato al "mondo del consumo".	<b>PUNTI 1</b>

**Art. 4**  
**Gruppo di lavoro**

1. Presso la struttura regionale competente è costituito un gruppo di lavoro composto dai seguenti soggetti:
  - dirigente della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport o suo delegato;
  - funzionario responsabile del settore Tutela dei consumatori della suddetta P.F. ;
  - funzionario del Servizio Internazionalizzazione, Cultura, Turismo, Commercio e Attività Promozionali.
2. La segreteria del gruppo è garantita da un addetto della P.F. Commercio, Fiere, Tutela dei Consumatori, Politiche Giovanili e Sport.
3. Il gruppo di lavoro esamina e valuta i progetti presentati dalle Associazioni dei consumatori con riferimento agli elementi ed ai relativi punteggi di cui al precedente art. 3.

**Art. 5**  
**Punteggio minimo e contributo**

7. Per accedere al contributo i progetti devono conseguire un punteggio minimo pari a punti 35.
7. Al termine dell'istruttoria, la struttura regionale competente redige una graduatoria finale, individuando, i progetti finanziabili, sulla base dello stanziamento di bilancio. In ogni caso è garantito, a ciascuna associazione dei consumatori istante, il contributo per la realizzazione di almeno uno specifico e rilevante progetto purché questo raggiunga il punteggio minimo di cui al precedente comma.
7. Ad ogni associazione può essere concesso il contributo per la realizzazione di un numero massimo di 3 progetti.
7. Qualora il progetto sia stato presentato e realizzato, in modo congiunto, da due o più associazioni, il contributo è concesso in proporzione alla effettiva partecipazione al progetto stesso ed in base a quanto sottoscritto e dichiarato dai legali rappresentanti delle associazioni proponenti.
7. Le associazioni dei consumatori, beneficiarie del contributo, sono tenute a conservare, per la durata di anni cinque, i documenti amministrativi-contabili.

**Art. 6**  
**Voci di spesa**

Le spese devono essere pertinenti alla realizzazione del progetto. Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

1. **PERSONALE** – include tutte le spese di personale dipendente o ad esso assimilato nelle forme previste





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dalle legge, escluse le prestazioni professionali. Le retribuzioni del personale non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria né essere al di sotto del minimo sindacale; non verrà preso in considerazione il personale distaccato da altri enti senza oneri per l'associazione.

2. **CONSULENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI** – le consulenze sono prestazioni professionali che possono essere effettuate da imprese o persone fisiche, la cui professionalità deve essere comprovata dai curricula e l'incarico deve risultare da un contratto o da una lettera di incarico. Le consulenze possono essere prestate anche da enti pubblici (università, scuole, ecc.). I servizi di assistenza e manutenzione a software e hardware (apparecchiature e attrezzature) e quelli relativi alla contabilità, rientrano nella voce "prestazioni di servizi".
3. **ACQUISTO APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE** – comprende l'acquisto di materiale durevole nuovo, che può essere effettuato anche attraverso la locazione finanziaria (*sono escluse le manutenzioni che vanno imputate alle prestazioni di servizio e il materiale di consumo quali: carta, toner, ecc., da imputare nell'apposita voce "Spese generali"*).
4. **COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ** – comprende le spese di progettazione (professionali) e realizzazione (tipografia, distribuzione, mezzi di informazione, giornalisti, siti internet, servizi e prodotti necessari per realizzare eventi: stand, materiale espositivo, ecc.). Le spese di **catering e ristorazione** rientrano nelle **spese di comunicazione** se legate a riunioni programmate o eventi. Per "**pubblicità**" si intende la promozione del progetto (acquisto di spazi pubblicitari, realizzazione di gadget, volantini, spot, ecc.). La promozione di eventi o attività è compresa nelle spese di "**comunicazione**".
5. **AFFITTI E UTENZE** – comprende le spese di affitto dei locali utilizzati per la realizzazione del progetto, nonché le relative spese per le utenze e per i collegamenti internet. Eventuali spese di telefonia mobile sono considerate alla voce "Spese generali".
6. **RIMBORSI SPESE VIAGGIO/SOGGIORNO IN CASO DI TRASFERTA** – premesso che per trasferta si intende la prestazione dell'attività lavorativa in località diversa dalla sede ordinaria di servizio, sono riconosciuti i rimborsi per le seguenti tipologie di spese documentate:
  - a) per uso **auto propria** è riconosciuto, per le spese correnti per il mezzo, il rimborso chilometrico fino ad un 1/5 del costo della benzina per ogni km. percorso. Il costo della benzina considerato è quello praticato dalla compagnia Agip e rilevato al primo giorno di ogni mese. E' riconosciuto il rimborso delle spese per l'autostrada ed il parcheggio, se tali spese sono legate all'attività del progetto;
  - b) per i viaggi in **treno, autolinee o nave** viene riconosciuto il costo del biglietto di seconda classe;
  - c) per spostamenti all'interno della località di trasferta è riconosciuto, in via eccezionale, l'utilizzo del **taxi** per non più di due volte in un giorno e con un limite di spesa giornaliero complessivo pari ad euro 40,00;
  - d) per l'**aereo**, esclusivamente per viaggi all'estero attinenti alla realizzazione del progetto, è riconosciuto il biglietto in classe economica;
  - e) in caso di **trasferta** di durata pari o superiore alle 8 ore, spetta il rimborso di un pasto nel limite massimo di € 22,00. Per trasferta di durata uguale o superiore alle 12 ore, spetta il rimborso di due pasti, per un totale massimo di € 44,00. Le spese debbono essere comprovate da documenti fiscali separati (fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale parlante). Ai fini del rimborso, i pasti non possono essere consumati nella località di partenza e di rientro;
  - f) per il pernottamento viene riconosciuto il rimborso massimo in albergo 3 stelle.

Le spese per i rimborsi viaggio/soggiorno in caso di trasferta non possono superare i limiti stabiliti al successivo punto 8.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. SPESE GENERALI – comprende spese per: carta, toner, cancelleria e materiale di consumo, polizza fideiussoria (stipulata ai fini della liquidazione del relativo anticipo del contributo spettante), spese postali, spese per telefonia mobile ed altre spese connesse all'attività relativa alla realizzazione del progetto. Nelle spese generali sono ammesse anche spese forfetarie non documentabili ma dichiarate dal legale rappresentante della stessa Associazione.

Le spese generali non possono superare i limiti stabiliti al successivo punto 8.

8. Le spese per i rimborsi viaggio/soggiorno in caso di trasferta (elencate al precedente punto 6.), sommate alle spese generali (elencate al precedente punto 7.) non possono superare, complessivamente, il 15% del contributo concesso.

I documenti di rendicontazione delle spese elencate nei precedenti punti, devono essere individuali, se cumulativi, spetta il rimborso pro quota della spesa. Tutte le spese, eccetto le spese forfetarie di cui al precedente punto 7, devono essere documentate da fattura/ricevuta fiscale/scontrino fiscale parlante, biglietto ed ogni altro documento idoneo a comprovare la spesa.

La struttura regionale competente si riserva la valutazione e l'ammissione di ogni singola voce di spesa.

**Art. 7**

**Ammissibilità dei progetti e proroga termine realizzazione**

1. I progetti devono avere inizio entro 3 mesi dalla data di ammissione a contributo, pena la decadenza del contributo medesimo. Possono essere ammessi a contributo anche i progetti iniziati a partire dal primo gennaio dell'anno di riferimento. I progetti devono essere completati entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, salvo proroga di cui al successivo comma 2.
2. Entro trenta giorni prima della scadenza del termine stabilito per la realizzazione del progetto ammesso a contributo, le associazioni dei consumatori possono chiedere una proroga non superiore a 90 giorni per l'ultimazione dello stesso. La richiesta di proroga inviata dopo la scadenza del termine previsto è irricevibile. Della irricevibilità della domanda di proroga viene data comunicazione scritta all'associazione richiedente.

**Art. 8**

**Modalità di liquidazione dei contributi**

1. La struttura regionale competente provvede alla liquidazione dei contributi alle Associazioni dei Consumatori come di seguito riportato:
  - a) liquidazione del 70% del contributo concesso, a seguito della presentazione, da parte delle Associazioni dei consumatori beneficiarie, di una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, a favore della Regione Marche, a garanzia dell'anticipo da erogare. La fideiussione deve essere sottoscritta per un importo pari all'anticipo da liquidare e lo svincolo della stessa, da parte della Regione Marche, avverrà in seguito all'approvazione della relativa rendicontazione finale;
  - b) liquidazione del 30% del contributo concesso, a saldo, a seguito della presentazione della rendicontazione di tutte le spese sostenute e quietanzate, relativamente al progetto per il quale il contributo è stato riconosciuto, nonché della documentazione richiesta, ai sensi del successivo art. 9 del presente atto.

**Art. 9**

**Modalità e proroga rendicontazione**

1. I contributi assegnati alle Associazioni dei consumatori per la realizzazione di specifici e rilevanti



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- progetti devono essere rendicontati alla struttura regionale competente entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello della concessione del contributo. Entro trenta giorni prima della scadenza del citato termine le Associazioni dei consumatori possono chiedere una proroga non superiore a 30 giorni per ultimare l'attività di rendicontazione. La richiesta di proroga inviata dopo la scadenza del termine previsto è irricevibile. Della irricevibilità della domanda di proroga viene data comunicazione scritta all'associazione richiedente.
2. Qualora l'Associazione beneficiaria abbia ottenuto la proroga per l'ultimazione del progetto, ai sensi del precedente art. 7, la relativa rendicontazione dovrà essere presentata entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello della concessione del contributo.
  3. Decorsi i termini di presentazione del rendiconto di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, senza che l'associazione abbia provveduto a presentare la relativa rendicontazione, corredata della documentazione richiesta, la struttura regionale competente provvederà ad inviare un sollecito determinando il termine ultimo di presentazione del rendiconto che non potrà superare il termine perentorio di 15 giorni. Decorso tale termine perentorio se l'associazione dei consumatori non ottempera a quanto richiesto si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12.
  4. Le Associazioni dei consumatori assegnatarie del contributo devono presentare, nei termini previsti, alla competente struttura regionale, per ciascun progetto finanziato, il rendiconto, utilizzando l'apposita modulistica regionale, corredato dalla seguente documentazione:
    - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, in cui si attesta:
      - l'elenco della documentazione amministrativa-contabile e del consuntivo delle spese sostenute e quietanzate;
      - che i fatti ed i dati esposti nella relazione e nel rendiconto ed eventuali allegati al progetto sono autentici ed esatti;
      - che le operazioni cui le spese si riferiscono si sono svolte alle condizioni stabilite dalla presente deliberazione e dal decreto di ammissione e concessione del contributo;
      - che la documentazione della spesa presentata a supporto della rendicontazione è, ai fini fiscali e tributari, regolare e le relative liquidazioni sono avvenute nei termini di legge. La responsabilità fiscale e tributaria sulla regolarità di tutta la documentazione è imputabile, in quanto sostituito d'imposta, all'organismo gestore;
      - l'indicazione della sede in cui sono depositati gli originali dei documenti e degli elementi di riscontro.
    - b) Relazione in cui vengono descritti obiettivi, finalità, risultati, enti coinvolti, metodologia di lavoro, ottenuti dalla realizzazione del progetto su apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti su scala regionale e provinciale e o locale;
    - c) Prodotto realizzato nell'ambito del progetto.
  5. In caso di realizzazione parziale del progetto, la struttura regionale provvederà alla riduzione dell'importo del contributo concesso in proporzione al rendiconto presentato. In ogni caso la realizzazione del progetto non potrà essere inferiore al 90% rispetto a quanto previsto.
  6. Qualora il progetto ammesso a contributo sia cofinanziato da altri soggetti pubblici dovrà essere contabilizzata solo la quota parte delle spese sostenute a carico del contributo regionale.
  7. Qualora il progetto sia stato presentato e realizzato da due o più Associazioni dei consumatori, in modo congiunto, dovrà essere presentata un'unica rendicontazione che contenga la descrizione e la ripartizione delle attività e delle spese relative a ciascuna associazione.
  8. Tutti i documenti di spesa devono essere debitamente quietanzati in originale nelle forme di legge e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

contenere inoltre la seguente dicitura " il presente titolo di spesa ha usufruito del contributo regionale per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti – anno di riferimento .....".

9. Le associazioni dei consumatori, beneficiarie del contributo, sono tenute a conservare, per la durata di anni cinque, i documenti amministrativi-contabili.
10. In via prioritaria lo strumento di pagamento dovrà essere quello del bonifico bancario, tuttavia lo strumento di pagamento utilizzato dovrà essere idoneo a garantire la tracciabilità del pagamento effettuato. In via straordinaria, è ammesso il pagamento in contanti per spese di importo non superiore ad € 30,00, comprovati dai relativi titoli di spesa debitamente quietanzati.

**Art. 10**  
**Verifiche**

1. La struttura regionale competente effettua verifiche: sulla documentazione e sugli elementi dichiarati e presentati dalle Associazioni dei consumatori; sull'attività, ai fini del riscontro delle modalità e dell'effettiva realizzazione del progetto; sul rendiconto. La struttura regionale può richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni rispetto a quanto presentato dalle Associazioni.
2. Qualora, a seguito delle suddette verifiche, vengano riscontrate irregolarità, la struttura regionale competente provvede a comunicarle formalmente all'associazione dei consumatori che è tenuta a sanarle nei termini indicati e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, dandone la relativa informazione.
3. Eventuali variazioni concernenti il progetto devono essere comunicate alla struttura regionale entro quindici giorni dalla data in cui si verificano, salvo situazioni di comprovata impossibilità. La struttura regionale provvede entro i 15 giorni successivi ad approvare, o meno, le variazioni formulate.
4. Nel caso in cui le irregolarità permangano, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 12.

**Art. 11**  
**Non ammissione ai contributi**

1. Le istanze delle associazioni non sono ritenute ammissibili nei seguenti casi:
  - a) presentazione della domanda da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante dell'associazione regionale iscritta al registro regionale, ai sensi del precedente art. 1, comma 1;
  - b) presentazione della domanda nel mancato rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel precedente art. 1, comma 2;
  - c) mancata integrazione della domanda incompleta in violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3;
2. Inoltre, non sono ammesse a contributo le Associazioni dei consumatori nei seguenti casi:
  - a) mancata presentazione dell'ultimo rendiconto, relativo al contributo concesso l'anno precedente per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle Associazioni dei consumatori;
  - b) mancato riscontro, durante le verifiche effettuate dalla struttura regionale competente, ai sensi del precedente art. 10, degli elementi dichiarati ai fini della valutazione, ed in caso di permanenza delle irregolarità riscontrate;
  - c) revoca del contributo concesso l'anno precedente per la realizzazione di specifici e rilevanti progetti delle Associazioni dei consumatori;
  - d) sospensione dal registro regionale, di cui all'art. 4 della L.R. n. 14/09.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 12**  
**Revoca**

1. I contributi concessi sono revocati e le eventuali somme liquidate sono recuperate, con la maggiorazione degli interessi legali, nei seguenti casi:
  - a) mancata realizzazione del progetto;
  - b) mancata realizzazione del progetto nei termini previsti;
  - c) realizzazione parziale del progetto in misura inferiore al 90%, rispetto a quanto previsto;
  - d) destinazione del contributo per il conseguimento di finalità diverse da quelle stabilite dall'art. 7, comma 1, lett. b), della L.R. n. 14/09;
  - e) mancata presentazione del rendiconto delle spese sostenute, della relazione relativa alle attività svolte, del prodotto realizzato nell'ambito del progetto entro il termine ultimo previsto dal precedente art. 9 o nel caso di mancato rispetto delle modalità richieste;
  - f) irregolarità gravi nella gestione della spesa e nei pagamenti;
  - g) progetto non realizzato in conformità a quanto previsto nel provvedimento di concessione;
  - h) permanenza delle irregolarità riscontrate a seguito delle verifiche di cui al precedente art. 10;
2. La revoca del contributo è disposta dalla struttura regionale competente previa comunicazione al responsabile dell'associazione che, nei termini indicati nella stessa comunicazione, può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da idonea documentazione. L'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è riportato nella motivazione del provvedimento finale.

**Art. 13**  
**Sospensione ed Esclusione dal registro regionale**

1. Sono sospesi per un anno dal registro regionale le associazioni che hanno subito la revoca totale del contributo.
2. Sono esclusi dal registro regionale per 5 anni le Associazioni sospese dal registro regionale per due volte in un quinquennio anche se non in modo continuativo.